



COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) SCIUTO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRANATA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) CESARO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - GRECO FERNANDO

Seduta del 30/04/2020

FATTO

Parte ricorrente contesta il valore di rimborso di due BFP, di cui dichiara di essere intestatario, emessi il 7.2.1989, appartenenti entrambi alla serie Q, di cui uno sottoscritto su modulo della precedente serie P (n. 76 da 5.000.000 di lire) e l'altro su corrispondente modulo Q (n. 35 da 1.000.000 di lire), recanti sul retro il timbro modificativo dei tassi fino al ventesimo anno e, relativamente al modulo Q, la specifica che «dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione sarà corrisposto un interesse semplice al tasso massimo raggiunto» e che «l'ammontare degli interessi è soggetto alle trattenute fiscali previste dalla legge». Ritiene di aver ricevuto una valutazione che non tiene conto delle indicazioni risultanti dai predetti titoli e, dunque, per un importo inferiore rispetto quello in realtà dovuto.

L'intermediario resistente, rammentato che la disciplina dei BFP, in quanto meri titoli di legittimazione, si forma sulla base delle risultanze cartolari come integrate dalle pertinenti previsioni normative, osserva che: con riguardo ai BFP dedotti in giudizio, la serie di emissione è Q, istituita con apposito decreto ministeriale del 13 giugno 1986; i buoni sono stati sottoscritti su un modulo cartaceo appartenente a una serie precedente, sul quale è stato apposto timbro recante l'indicazione della nuova serie e dei nuovi rendimenti applicabili fino al 20° anno (e/o le nuove modalità di capitalizzazione) - applicandosi dal 21° al 30° anno un importo fisso bimestrale calcolato in base al tasso massimo raggiunto



nel periodo precedente; il timbro apposto dalla resistente sostituisce in toto le condizioni originariamente risultanti dai titoli per i quali è controversia. Chiede pertanto il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente deduce in giudizio nn. 2 BFP (di cui deposita copia). l'emissione risale al 7 febbraio 1988, al tempo in cui risultava in collocazione la serie Q. Sui predetti titoli, risulta stampigliata l'indicazione del numero progressivo e della serie Q, in un caso, e della serie Q/P, nell'altro; risulta altresì apposto sul verso del titolo un timbro recante i rendimenti fino al 20° anno; non risulta sovrascritta l'originaria previsione relativa al periodo successivo al 20° anno; in particolare con riferimento al periodo successivo al 20° anno si legge che, con riferimento al buono n. *035, dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione sarà corrisposto un interesse semplice al tasso massimo raggiunto e con riferimento al buono n. *076, è previsto "più lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione".

Osserva il Collegio che l'art. 173 del D.P.R. 156/1997 stabilisce che "Le variazioni del saggio d'interesse dei buoni postali fruttiferi sono disposte con decreto del Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale; esse hanno effetto per i buoni di nuova serie, emessi dalla data di entrata in vigore del decreto stesso, e possono essere estese ad una o più delle precedenti serie". Secondo consolidato orientamento dell'Arbitro: qualora il decreto modificativo dei tassi sia antecedente alla data di emissione del buono, "si ritiene che possa essersi ingenerato un legittimo affidamento relativamente ai rendimenti originari stampigliati sul titolo [...]. In tal caso alla parte ricorrente dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso" (cfr., *ex multis*, di recente, Coll. di Roma dec. n. 15200/18). Allorché, all'atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell'affidamento del sottoscrittore circa l'applicazione di questi ultimi (cfr. Coll. di Roma dec. n. 10738/18). Tuttavia, i rendimenti non possono considerarsi validamente modificati allorquando "l'intermediario non ha diligentemente incorporato nel testo cartolare le complete determinazioni ministeriali (mancando la parte relativa al periodo dal 21° al 30° anno), ingenerando nel sottoscrittore l'affidamento in ordine al non mutamento della regola apposta sul retro del titolo in relazione ai criteri di rimborso previsti per il periodo successivo al 21° anno" (cfr., *ex multis*, di recente, Coll. di Roma dec. n. 19053/18). Tale orientamento è stato di recente confermato dal Collegio di Coordinamento nella seduta del 19 marzo 2020, chiamato a pronunciarsi con riferimento alla liquidazione dei Buoni della serie "Q/P", emessi utilizzando il modello della serie "P" e sui quali è stato apposto un timbro recante l'indicazione dei nuovi rendimenti dal 1° al 20° anno. In tale occasione il Collegio, evidenziando la continuità fra la recente pronuncia delle SS. UU. di Cassazione n. 3963/2019 rispetto alla precedente Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ha pronunciato il seguente principio di diritto: "Nella disciplina dei buoni postali fruttiferi dettata dal testo unico approvato con il D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, il vincolo contrattuale tra emittente e investitore si articola sulla base dei dati risultanti dal testo dei buoni di volta in volta sottoscritti. Resta ferma la possibilità che i buoni vengano integrati e/o modificati ai sensi dell'art. 1339 c.c., sotto il profilo della determinazione dei rendimenti, da provvedimenti della Pubblica Autorità, purché successivi alla sottoscrizione dei titoli". Ciò premesso, si osserva che sui titoli oggetto di giudizio risulta apposto un timbro leggibile con stampigliata



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

l'indicazione del numero progressivo e della serie Q, in un caso, e della serie Q/P, nell'altro e un timbro leggibile indicante i rendimenti fino al 20mo anno.

Circa il periodo successivo al 20° anno si legge che con riferimento al buono n. *035 che dal 21° al 30° anno solare successivo a quello di emissione sarà corrisposto un interesse semplice al tasso massimo raggiunto e con riferimento al buono n. *076, è previsto "più lire 1.290.751 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente gli importi determinati nella misura indicata sul retro del titolo della serie Q/P per il periodo successivo alla scadenza del 20° anno dall'emissione. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
PIETRO SIRENA